

**Imprese.** Secondo l'orientamento del tribunale di Catanzaro non può essere estesa la disciplina delle società di persone

# Soci di Srl, no al recesso per giusta causa

La riforma del 2003 ha costruito per queste compagini un apparato normativo autonomo

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

Il socio di società a responsabilità limitata non può esercitare il diritto di recesso «per giusta causa», dal momento che non può essere estesa alla società a responsabilità limitata la regola in tema di recesso per giusta causa recata, in materia di società di persone, dall'articolo 2285, comma 2, del codice civile.

È quanto deciso dal tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 21 novembre 2017. La decisione della corte calabrese si fonda sull'idea che la «complessiva disciplina» dettata dal legislatore della riforma del diritto societario (il Dlgs 6/2003), «ha costruito», con riferimento alla società a responsabilità limitata, «un apparato normativo tendenzialmente chiuso ed autonomo» rispetto a quello delle società di persone e della società per azioni.

La «disciplina specifica del recesso» dalla Srl risulta infatti ben definita nell'articolo 2473 del Codice civile, «sia per quanto ri-

guarda le cause legittimanti che le modalità di liquidazione della quota del socio receduto», cosicché non è possibile applicare analogicamente la normativa dettata per altri tipi societari.

Nel caso concreto, si è dunque discusso dell'illegittimità del diritto di recesso esercitato dal so-

## L'ECCEZIONE

Solo se lo statuto lo consente è possibile esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 180 giorni

cio di una Srl, con riferimento alle modalità e alle forme utilizzate per l'esercizio del recesso e alle motivazioni alla base della decisione di recedere, con la conseguenza che, essendo il recesso considerato illegittimo, ne derivava che il socio non avrebbe mai perso tale sua qualità.

Era accaduto, in particolare, che il socio in questione aveva

notificato alla società una lettera nella quale aveva comunicato il proprio recesso, senza però rispettare il termine di preavviso di centottanta giorni previsto dalla legge, e senza esplicitare alcuna motivazione. Solo successivamente aveva addotto, a integrazione della sua dichiarazione, una contestazione circa la gestione «poco chiara» della società e circa comportamenti degli organi societari che, a suo dire, avrebbero leso l'onore, la reputazione e la dignità di soggetti strettamente legati alla persona del socio recedente.

Il tribunale di Catanzaro ha rilevato, da un lato, che queste argomentazioni non potevano esser fatte rientrare nell'ambito delle ipotesi per le quali la legge (il già menzionato articolo 2473 Cc) consente l'esercizio del diritto di recesso e, d'altro lato, che nello statuto della società dalla quale il recesso era stato esercitato non erano indicate cause «convenzionali» di recesso (e cioè cause dirette e successive al recesso) previste dalla legge, tenuto conto

che il regolamento sociale rimaneva «alle sole ipotesi legali».

Il legislatore ha infatti previsto una serie di ipotesi «legali» di recesso: la facoltà di uscire dalla società per unilaterale volere dei soci di Srl gli compete quando «non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione o al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società» o una «rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci».

Inoltre, se lo statuto lo consente, il socio di Srl può esercitare il recesso ad nutum, vale a dire «in ogni momento», dando però «un preavviso di almeno centottanta giorni» (articolo 2473, comma secondo, del codice civile), «termine che può essere allungato con previsione statutaria, ma non abbreviato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del  
**Diritto**

24



## LEGGE FALLIMENTARE

### Esdebitazione sempre legata alla condotta dell'imprenditore

di **Giovanni Negri**

È arbitrario considerare unidicamente la percentuale di pagamento dei creditori concorsuali come ostacolo decisivo al beneficio dell'esdebitazione. La liberazione dai debiti residui deve essere concessa, a determinate condizioni, a meno che i creditori siano rimasti

del tutto insoddisfatti oppure sono stati pagati in una percentuale del tutto irrisoria. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7550 della Prima sezione civile depositata ieri. È stato così accolto il ricorso presentato dall'imprenditore che intendeva fare valere l'illegittimità del no pronunciato dalla Corte d'appello sulla base di uno «sterile confronto» dei dati relativi ai pagamenti senza prendere peraltro in considerazione la condotta tenuta dall'imprenditore nel corso di tutta la procedura.

La Corte valorizza il precedente delle Sezioni unite in base al quale la tutela del debitore si realizza quando è stato dimostrato un apprezzabile sforzo di diligenza.

[quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'analisi